



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 maggio 2014
(OR. en)

9933/14

Fascicolo interistituzionale:
2013/0313 (COD)

CODEC 1309
FIN 368

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (prima lettura) - Pubblicazione di una dichiarazione nella Gazzetta ufficiale

1. Il 20 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, fondata sull'articolo 322 del TFUE e sull'articolo 106 bis del trattato EURATOM, mirante a modificare il regolamento finanziario per tenere conto dell'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
2. Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha approvato la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che figura nel documento 5103/14. La dichiarazione comune contiene l'impegno della Commissione a proporre alcune modifiche concernenti le imprese comuni nel quadro di una futura revisione del regolamento finanziario.

¹ 14048/13.

3. Il 6 maggio 2014 il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento riportata nel doc. PE CONS 78/14. Poiché l'atto legislativo così adottato non contiene alcuna disposizione riguardante le imprese comuni, appare utile ricordare la dichiarazione comune, che andrebbe quindi pubblicata insieme al testo del regolamento.

 4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a disporre che la dichiarazione riportata nell'allegato della presente nota sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale unitamente al testo adottato del regolamento.
-

Dichiarazione comune sulla procedura di scarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che per beneficiare di regolamenti finanziari semplificati meglio adattati alla loro natura pubblico-privata, le imprese comuni dovrebbero essere istituite ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario.

Tuttavia, hanno convenuto altresì che:

- alla luce della natura specifica e dello status attuale delle imprese comuni, e al fine di garantire continuità con il 7° programma quadro, le imprese comuni dovrebbero continuare ad essere oggetto di una distinta procedura di scarico che deve essere dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio. Per tale ragione, negli atti costitutivi delle imprese comuni da istituirsi nell'ambito del programma Orizzonte 2020 vengono introdotte deroghe specifiche all'articolo 209 del regolamento finanziario. Tali deroghe faranno riferimento alla procedura di scarico distinta e comprenderanno ogni necessaria modifica supplementare.
- Affinché le imprese comuni possano beneficiare immediatamente delle semplificazioni introdotte nel nuovo quadro finanziario, occorre che entri in vigore il regolamento delegato della Commissione, del 30 settembre 2013, relativo al regolamento finanziario tipo per gli organismi PPP conformemente all'articolo 209 del regolamento finanziario.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione:

- garantirà che i regolamenti finanziari delle imprese comuni comprendano deroghe al regolamento finanziario tipo per organismi PPP per riflettere l'introduzione della procedura di scarico distinta nei loro atti costituenti;
- nel contesto della revisione futura del regolamento finanziario, intende proporre le pertinenti modifiche all'articolo 209 e all'articolo 60, paragrafo 7, dello stesso.